

2 Maggio.

**IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA**  
**Decreta :**

1. Fino a nuove disposizioni sono esentati dal dazio di entrata gli animali bovini, che venissero importati dall'estero nel territorio doganale delle provincie unite della Repubblica veneta, e sono esentati dal dazio di transito quelli degli animali suddetti, che dall'estero fossero diretti al circondario del portofranco di Venezia.

2. Il dazio di consumo nel circondario del portofranco di Venezia sulle carni e sulle bestie da macello, viene provvisoriamente ridotto nella misura stabilita dalla sottoposta tariffa.

3. Le carni, e le bestie da macello per la via di mare, procedenti dall'estero ai confini del circondario del portofranco di Venezia, sono esenti dal dazio principale, e pagano la sola addizionale a favore delle comuni.

4. Resta ferma la tariffa vigente per gli altri articoli sottoposti al dazio di consumo e le disposizioni del relativo regolamento.

T A R I F F A	DAZIO PRINCIPALE	IMPOSTA ADDIZIONALE per comune
<i>Denominazione delle bestie</i>	<i>per ogni capo lire</i>	
Bovi e Manzi . . . . .	15:—	10:—
Vacche e Tori . . . . .	40:—	8:—
Manzetti e Civetti . . . . .	8:—	6:—
Vitelli . . . . .	4:—	—:—
Porci . . . . .	8:—	5:—
Pecore, Capre, Castrati, Montoni, Agnelli maggiori in peso di libbre 46 . . . . .	—:50	—:50
Capretti ed Agnelli non eccedenti il peso di libbre 46 . . . . .	—:50	—:—

5. Le presenti modificazioni daziarie entreranno in attività col giorno 4 maggio corrente.

*Il Presidente MANIN.*

CAMERATA.

*Il Segretario J. ZENNARI.*